



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

MI



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Linee Guida per l'impiego della
"Quota Povertà Estrema
del Fondo Povertà"**

ANNUALITÀ 2021-2023



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Sommario

1. Premessa	1
1.1 Finalità delle Linee Guida.....	1
1.2 A chi sono rivolte.....	1
1.3 La Quota Povertà Estrema	2
2. Riparto e trasferimento della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà	3
2.1 Criteri e quote di riparto	3
2.2. Trasferimento delle risorse	5
2.3. Complementarità delle risorse.....	5
3. Modalità di programmazione delle risorse	5
4. Ammissibilità della spesa e realizzazione delle azioni	7
4.1 Spese ammissibili.....	7
4.2 Modalità di realizzazione delle azioni.....	9
5. Determinazione della spesa	10
5.1 Il sistema UCS	10
5.2 Spese determinabili a costi reali	12
6. Le procedure di rendicontazione	15
7. Il sistema informativo della Quota Povertà Estrema	15

1. Premessa

1.1 Finalità delle Linee Guida

Le Linee Guida sono un supporto alla corretta applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), del 30 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. Serie Generale n°44 del 22 febbraio 2022), recante l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2021-2023 (Allegato A) e il riparto delle somme relative al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale – annualità 2021-2023.

Le Linee Guida si propongono di fornire indirizzi e orientamenti rispetto all'impiego, da parte degli Ambiti territoriali sociali (ATS), delle risorse della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà per quanto riguarda la specifica finalità b): *“somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n.147 del 2017”*.

In riferimento alle finalità a) e c) dello stesso Fondo¹ si rinvia alle rispettive Linee Guida. Gli indirizzi e gli orientamenti si riferiscono, nello specifico, alle annualità 2021-2023 della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà. Per quanto riguarda le risorse del Fondo relative alle precedenti annualità, si rinvia alle pregresse Linee Guida pubblicate sul sito del MLPS².

1.2 A chi sono rivolte

Queste Linee Guida sono indirizzate ai Comuni capoluogo delle città metropolitane e agli Enti Capofila degli Ambiti territoriali sociali, destinatari del trasferimento della Quota Povertà Estrema, agli Enti gestori delle risorse e a tutti i soggetti attuatori delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà.

Si rivolgono anche alle Regioni che, nei propri atti di programmazione, hanno selezionato gli ambiti destinatari delle risorse e sono comunque impegnate nella verifica del rispetto delle finalità indicate all'art.6 del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2021.

In particolare, si rivolgono alle seguenti figure professionali degli enti sopra citati: funzionari regionali, responsabili di ATS, coordinatori, case manager, amministrativi, coloro che si occupano della programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse.

¹ Rispettivamente: “Somme destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13 del decreto legge 4 del 2019, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, ai sensi dell'articolo 12, comma 12” (lettera a); e “Somme riservate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, di cui all'articolo 1, comma 250, della legge n°205 del 2017” (lettera c).

² [Linee Guida](#) Quota Povertà Estrema 2018-2020.

1.3 La Quota Povertà Estrema

Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386 – è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Fondo povertà).

L'art. 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) istituisce il Fondo per il Reddito di Cittadinanza, riducendo contestualmente la dotazione del Fondo Povertà, ma facendo salva la Quota del Fondo povertà dedicata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, prevista dall'art. 7, comma 2, del Decreto legislativo 147/2017, attualmente dedicati all'attuazione del Reddito di cittadinanza. Questa Quota del Fondo, denominata Quota Servizi, viene destinata, anche per il tramite delle Regioni, agli Ambiti territoriali per garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi riferiti alle politiche di contrasto alla povertà.

L'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, prevede che una parte della predetta Quota (20 milioni di euro annui) venga riservata per sostenere gli interventi e i servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora³. Convenzionalmente questa parte viene denominata "Quota povertà estrema", mentre la denominazione "Quota servizi" viene utilizzata a connotare il suo prevalente utilizzo per l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni relativi al reddito di cittadinanza.

Il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2021, all'art.3 "Risorse" assegna 20 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 agli interventi e servizi in favore di persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora.

All'articolo 6 "Interventi e servizi in favore delle persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora" definisce:

- le condizioni di povertà estrema per l'identificazione dei soggetti destinatari degli interventi (comma 1);
- le priorità di intervento, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia" approvate in sede di Conferenza Unificata il 5 novembre 2015 (comma 2);
- il riparto e i criteri della Quota (comma 5).

In particolare, sempre l'articolo 6 comma 1 del suddetto Decreto Ministeriale, prevede che per persone in condizione di povertà estrema e senza dimora (destinatari degli interventi) si intendono le persone che:

- a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
- b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
- c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
- d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.

³ Per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà, dedicata ai servizi e gli interventi attivati per la valutazione multidimensionale e i progetti personalizzati in favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza si rimanda alle Linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà, annualità 2021" (del 7 giugno 2022).

Al comma 3 vengono inoltre specificati gli interventi da garantire in loro favore con una quota delle risorse complessive:

- Pronto intervento sociale – a cui sono destinati 2,5 milioni di euro;
- Servizio di Posta e per la Residenza virtuale – a cui sono destinati 2,5 milioni di euro;
- Interventi secondo l’approccio cosiddetto dell’Housing First di cui alle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” – a cui sono destinati 5 milioni di euro;
- Altra povertà estrema.

2. Riparto e trasferimento della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà

2.1 Criteri e quote di riparto

Il riparto dell’annualità 2021 della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, come definito al comma 5 dell’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2021, è stato effettuato sulla base dei seguenti indicatori:

- Il 50% ai comuni capoluogo delle città metropolitane in cui sono presenti più di 1.000 persone senza dimora secondo i più recenti dati Istat;
- Il 50% in favore di regioni per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali di competenza.

Tali criteri sono validi per l’intero triennio 2021-2023. Le relative quote sono ripartite ai singoli enti in proporzione alla distribuzione territoriale delle persone senza dimora secondo la Tabella 1. La Tabella 2 riporta il riparto per le Regioni, al netto dei comuni capoluogo di città metropolitane.

Tabella 1. Risorse assegnate ai comuni capoluogo delle città metropolitane

Comuni capoluogo delle città metropolitane con più di 1.000 senza dimora	Risorse parte fissa**	Persone senza dimora (valori assoluti)***	Quota di riparto parte variabile	Risorse parte variabile	Risorse assegnate
Bologna	300.000,00	1.032	3,4%	258.400,00	558.400,00
Firenze	300.000,00	1.992	6,6%	501.600,00	801.600,00
Genova	300.000,00	1.125	3,7%	281.200,00	581.200,00
Milano	300.000,00	12.004	40,0%	3.040.000,00	3.340.000,00
Napoli	300.000,00	1.559	5,2%	395.200,00	695.200,00
Palermo	300.000,00	2.887	9,6%	729.600,00	1.029.600,00
Roma	300.000,00	7.709	25,7%	1.953.200,00	2.253.200,00
Torino	300.000,00	1.729	5,8%	440.800,00	740.800,00
Totale	2.400.000,00	30.037	100,0%	7.600.000,00	10.000.000,00

Tabella 2. Risorse assegnate alle Regioni (al netto dei Comuni capoluogo di città metropolitane)

Regioni (al netto dei comuni capoluogo delle città metropolitane)	Risorse parte fissa**	Persone senza dimora (valori assoluti)***	Quota di riparto parte variabile	Risorse parte variabile	Risorse assegnate
Abruzzo	200.000,00	584	3,0%	174.000,00	374.000,00
Basilicata	100.000,00	-		-	100.000,00
Calabria	200.000,00	529	2,8%	162.400,00	362.400,00
Campania*	300.000,00	922	4,8%	278.400,00	578.400,00
Emilia Romagna*	300.000,00	2.921	15,2%	881.600,00	1.181.600,00
Friuli Venezia Giulia	200.000,00	662	3,5%	203.000,00	403.000,00
Lazio*	300.000,00	-		-	300.000,00
Liguria*	100.000,00	-		-	100.000,00
Lombardia*	300.000,00	3.999	20,7%	1.200.600,00	1.500.600,00
Marche	200.000,00	440	2,3%	133.400,00	333.400,00
Molise	100.000,00	-		-	100.000,00
Piemonte*	300.000,00	530	2,8%	162.400,00	462.400,00
Puglia	300.000,00	1.870	9,7%	562.600,00	862.600,00
Sardegna	200.000,00	664	3,5%	203.000,00	403.000,00
Sicilia*	300.000,00	1.110	5,8%	336.400,00	636.400,00
Toscana*	300.000,00	1.567	8,2%	475.600,00	775.600,00
Umbria	100.000,00	-		-	100.000,00
Valle D'Aosta	100.000,00	-		-	100.000,00
Veneto	300.000,00	3.388	17,7%	1.026.600,00	1.326.600,00
Totale	4.200.000,00	19.186	100,0%	5.800.000,00	10.000.000,00

*Regioni nel cui territorio è presente un comune di cui alla sez. a) della presente Tabella.

Considerato che la presenza di senza dimora è concentrata nelle grandi aree urbane e che, per ragioni di efficienza ed efficacia, è apparsa necessaria la presenza di una certa densità del fenomeno al fine di predisporre strategie di intervento coerenti con le linee di indirizzo, le Regioni provvedono nell'atto di programmazione a selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, previamente identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora.

Ai soli fini dell'attribuzione delle risorse al servizio di Pronto Intervento sociale e al servizio di Posta e per la Residenza virtuale, le Regioni possono selezionare un numero più elevato di ambiti ovvero distribuire le risorse a ciascun ambito del proprio territorio. In riferimento al Pronto intervento sociale, si ricorda che gli specifici interventi in emergenza attivabili a favore delle persone senza dimora o in situazione di grave marginalità devono comunque essere disponibili almeno nei comuni con più di 50.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia⁴.

⁴ Scheda LEPS 3.7.1. Pronto Intervento sociale – Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023.

Gli ambiti, come sopra selezionati, e la quota di risorse loro assegnata sono indicati nel Piano regionale, ovvero comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite il diretto inserimento in Piattaforma Multifondo.

2.2. Trasferimento delle risorse

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede al trasferimento delle risorse agli Enti di cui alle tabelle 1 e 2 sopra riportate. Con esclusivo riferimento alle risorse di cui alla tabella 2, procede secondo due modalità:

- direttamente alla Regione;
- direttamente agli ATS selezionati da ciascuna Regione in caso di richiesta specifica da parte della Regione stessa, inviata entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di riparto.

In ogni caso il MLPS procederà all'erogazione delle risorse:

- una volta valutata, entro 30 giorni dal ricevimento, la coerenza dell'atto di programmazione regionale o, in caso di delega⁵, dell'atto del comune capoluogo della città metropolitana, con le finalità del Piano nazionale;
- una volta verificato l'avvio della rendicontazione su base regionale dell'anno precedente.

2.3. Complementarità delle risorse

Alle finalità della Quota Povertà Estrema Fondo Povertà possono concorrere anche le risorse afferenti a:

- il PON Inclusione, comprese quelle afferenti all'iniziativa React EU;
- il PON Metro;
- il Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);
- il PNRR riferiti alla Missione 5 componente 2 linee di intervento 1.3.1 e 1.3.2.;
- la QSFP, in riferimento al LEPS Pronto Intervento Sociale⁶.

3. Modalità di programmazione delle risorse

L'uso delle risorse della Quota Povertà Estrema è finalizzato prioritariamente all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEPS), come definiti dalla normativa vigente e dal Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-23 e in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia".

⁵ Le regioni possono delegare ai comuni capoluogo delle città metropolitane di cui al comma 5 la presentazione di apposito atto di programmazione per la quota di competenza (art.6 comma 4 - DM 31 dicembre 2021)

⁶ Articolo 3 comma 2 lettera a) Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 30 dicembre 2021.

Tabella 3. Fondi di finanziamento per singoli LEPS

LEPS	Fonte	Fondi per il finanziamento
Accessibilità alla residenza: servizi per l'iscrizione anagrafica, compreso il servizio di fermo posta in ogni Comune	Art.2, co. 3, L. n.1228/1954 Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023	Quota Povertà Estreme Fondo Povertà PNRR PON Inclusione - React EU, PON Metro
Pronto intervento sociale: almeno 1 PIS in ogni ATS	Art. 7, co. 1, del D.Lgs 147/2017 Art.22, co. 4, della L.328/2000 Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023	QSFP, PON Inclusione – React EU, PON Metro.

Con riferimento alla Quota Povertà estrema 2021, gli Ambiti territoriali selezionati e i Comuni capoluogo di città metropolitane troveranno in piattaforma Multifondo l'ammontare complessivo delle risorse loro assegnate. Ai fini programmatici, ogni Ente gestore degli Ambiti territoriali e i Comuni capoluogo di città metropolitane, dovrà provvedere a ripartire, direttamente in piattaforma e seguendo le istruzioni del manuale, la quota complessivamente assegnata inserendo la percentuale di impegno per ognuna delle priorità previste:

1. Sperimentazione della integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia (al netto delle risorse riservate all'housing first riferite al punto 6);
2. Prevenzione della condizione di senza dimora intervenendo nella fase di de-istituzionalizzazione delle persone a rischio di emarginazione (al netto delle risorse riservate all'housing first riferite al punto 6);
3. Interventi di sostegno materiale realizzati attraverso il rafforzamento di servizi a bassa soglia quali la distribuzione di beni di prima necessità e di altri beni materiali nell'ambito di progetti di accompagnamento all'autonomia (al netto delle risorse riservate al pronto intervento sociale riferite al punto 5);
4. Misure di accompagnamento all'autonomia (al netto delle risorse riservate all'housing first riferite al punto 6, e ai servizi di posta e residenza virtuale riferite al punto 7);
5. Pronto intervento sociale;
6. Housing first;
7. Servizi di posta e per la residenza virtuale.

Con riferimento agli interventi relativi ai punti 5, 6 e 7, dovranno essere rispettate le indicazioni regionali, volte a garantire che nel complesso degli ambiti territoriali di competenza sia dedicata a tali interventi una quota di risorse non inferiore a quella di seguito indicata:

- a) Pronto intervento sociale – 12,5% delle risorse;
- b) Housing first – 25% delle risorse;
- c) Servizi di posta e per la residenza virtuale – 12,5% delle risorse.

Attenzione: È necessario richiedere un CUP specifico per Quota Povertà estrema annualità 2021. Il CUP deve essere generato sia dal Soggetto Beneficiario della Quota Povertà Estrema (Ente Capofila) che dagli eventuali altri soggetti che operano con delega. Il soggetto delegato, infatti, è da intendersi come soggetto che gestisce risorse e dovrà generare un CUP da utilizzare per la realizzazione di tutte le attività e quote di sua competenza. Si rinvia al Box 1 per ulteriori dettagli.

Come per le risorse della Quota Povertà Estrema 2018-2020, per l'utilizzo delle somme 2021 e l'avvio delle azioni non è necessario presentare alcuna comunicazione preventiva né alcuna dichiarazione di inizio attività, né trasmettere al Ministero alcun atto di programmazione locale (eventualmente soggetto all'approvazione delle competenti Autorità locali o alle attività di monitoraggio da parte della Regione competente). Ai fini dell'impiego delle risorse la programmazione locale sarà comprovata dai dati caricati in piattaforma.

Saranno ammesse le spese per gli interventi e i servizi sostenuti a partire dal 1° gennaio 2021.

4. Ammissibilità della spesa e realizzazione delle azioni

4.1 Spese ammissibili

Saranno rendicontabili le spese afferenti esclusivamente le sette Linee di Azioni sopra definite, per la cui definizione e contenuti si fa riferimento alle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia e al Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023.

Sono finanziabili sia le **azioni di sistema** per l'attuazione degli interventi, sia i **servizi direttamente erogati** ai soggetti destinatari.

A scopo esemplificativo e non esaustivo, saranno ammesse a rendicontazione, con riferimento a ciascuna area di intervento, le attività di seguito descritte.

1. Per la sperimentazione della integrazione tra interventi infrastrutturali, riguardanti le strutture abitative e socio-sanitarie e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia (al netto delle risorse riservate all'housing first riferite al punto 6), potranno essere finanziati:
 - Le attività di presa in carico multi disciplinare e inter istituzionale, con il coinvolgimento di assistenti sociali, educatori professionali, operatori dell'assistenza di base, psicologi, operatori sanitari, dell'istruzione, delle politiche per l'inserimento lavorativo, delle politiche abitative, nonché l'erogazione di interventi di natura sociale e socio assistenziale, educativa, di supporto

e sostegno psicologico, per l'inclusione sociale e lavorativa (attività di volontariato, tirocini di inclusione, corsi di formazione, etc), per l'attuazione dei percorsi per l'emancipazione e l'autonomia.

2. Per la prevenzione della condizione di senza dimora intervenendo nella fase di de-istituzionalizzazione delle persone a rischio di emarginazione (al netto delle risorse riservate all'housing first riferite al punto 6), potranno essere finanziati:
 - Le attività di presa in carico multidisciplinare e interistituzionale, con il coinvolgimento di assistenti sociali, educatori professionali, operatori dell'assistenza di base, psicologi, operatori sanitari, dell'istruzione, delle politiche per l'inserimento lavorativo, delle politiche abitative, nonché l'erogazione di interventi di natura sociale e socio assistenziale, educativa, di supporto e sostegno psicologico, per l'inclusione sociale e lavorativa (attività di volontariato, tirocini di inclusione, corsi di formazione, etc), per la prevenzione della condizione di senza dimora intervenendo nella fase di de-istituzionalizzazione delle persone a rischio di emarginazione.
3. Per quanto concerne interventi di sostegno materiale, realizzati attraverso il rafforzamento di servizi a bassa soglia quali la distribuzione di beni di prima necessità e di altri beni materiali nell'ambito di progetti di accompagnamento all'autonomia (al netto delle risorse riservate al pronto intervento sociale riferite al punto 5), potranno essere finanziati:
 - L'acquisizione di beni ed i servizi di supporto in risposta a bisogni primari (ad esempio acquisizione e distribuzione di viveri, indumenti, vestiario e calzature, servizi per la cura e l'igiene della persona, mense sociali);
 - Servizi di accoglienza notturna (ad esempio strutture per l'accoglienza notturna, dormitori per la sola l'accoglienza degli ospiti durante le ore notturne, comunità semiresidenziali per ospitalità notturna e attività diurne senza soluzione di continuità, comunità residenziali presso cui è garantita la possibilità di alloggiare continuativamente presso i locali, anche durante le ore diurne e dove è garantito anche il supporto sociale ed educativo, alloggi protetti, alloggi autogestiti nell'ottica della progressiva autonomia);
 - Servizi di accoglienza diurna (ad esempio centri diurni-strutture di accoglienza e socializzazione nelle quali si possono passare le ore diurne ricevendo anche altri servizi; comunità residenziali-comunità aperte tutto il giorno che prevedono attività specifiche per i propri ospiti anche in orario diurno; circoli ricreativi in cui si svolgono attività di socializzazione e animazione, aperte o meno al resto della popolazione; laboratori ove si svolgono attività occupazionali significative o lavorative a carattere formativo o di socializzazione).
4. In riferimento alle misure di accompagnamento all'autonomia sono finanziabili i servizi di segretariato sociale, quali:
 - servizi informativi e di orientamento delle persone senza dimora rispetto alle risorse e ai servizi del territorio;
 - espletamento pratiche;
 - accompagnamento ai servizi del territorio.
5. Per ciò che concerne l'attuazione del LEPS Pronto intervento sociale sono da considerare finanziabili:

- i sistemi di ricevimento delle segnalazioni (es. centrale operativa);
- l'attivazione in emergenza di risposte indifferibili e urgenti ai bisogni di accoglienza per periodi brevi in attesa dell'accesso ai servizi o all'housing first e la fornitura di beni di prima necessità;
- l'aggancio, l'ascolto e la lettura del bisogno realizzata anche con interventi di Unità di Strada;
- la prima valutazione del bisogno, la documentazione dell'intervento e la segnalazione ai servizi;
- le azioni di integrazione con altri servizi.

6. Per quanto riguarda l'housing first sono finanziabili:

- l'affitto o costi di locazione di strutture alloggiative da adibire a progetti che seguono i principi dell'housing first/housing led;
- le spese di gestione della struttura alloggiativa adibita all'housing first/housing led (bollette di luce, gas, acqua, ecc), l'acquisizione di arredi di base e suppellettili per la casa, piccoli lavori di manutenzione ordinaria;
- i servizi di accompagnamento necessari a supportare la persona nel rapido reinserimento nell'abitazione e nel percorso di presa in carico per sostenere l'inclusione sociale.

Si rappresenta che sono ammissibili anche interventi che realizzano il **potenziamento** delle attività sopra descritte utilizzando infrastrutture esistenti e che sono finanziabili le azioni riguardanti interventi di Housing First indipendentemente da quali risorse siano state utilizzate per il reperimento degli alloggi.

7. Infine per l'attuazione del LEPS riferito ai Servizi di posta e residenza virtuale, sono da considerarsi finanziabili:

- supporto all'ottenimento della residenza anagrafica fittizia (le attività di accompagnamento nell'istruttoria per la richiesta della residenza compresa l'integrazione con i servizi competenti per la verifica delle posizioni anagrafiche);
- domiciliazione postale (servizi di fermo posta/casella di posta, compresa la dotazione informatica necessaria all'erogazione del servizio);
- il supporto alla raccolta della documentazione attestante l'esistenza di una relazione continuativa con il territorio.

4.2 Modalità di realizzazione delle azioni

La realizzazione delle Azioni può avvenire attraverso differenti modalità:

1. assunzione diretta di personale⁷ o rafforzamento orario di personale già impiegato (per ciascuna azione sopra definita);

⁷ Rientra in questo ambito l'estensione dei contratti ai sensi delle disposizioni approvate con il 'milleproroghe' relative alla continuità degli accordi contrattuali (D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 - cosiddetto "Milleproroghe"). Il decreto, all'articolo 5 "Proroga di termini in materia di salute", comma 5, prevede espressamente che "Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

2. affidamento di interventi e servizi a soggetti terzi ai sensi del D. Lgs n.50/2016, anche attraverso integrazioni contrattuali, nei limiti di legge e finalizzati al rafforzamento delle misure e/o rapporti collaborativi di co- progettazione con il Terzo Settore per la realizzazione di specifici servizi ai sensi del D. Lgs n.117/2017, secondo quanto indicato dal decreto ministeriale 31 marzo 2021, n. 72⁸;
3. erogazione degli interventi attraverso voucher di servizio con accreditamento dei fornitori;
4. acquisto diretto di materiali, arredi e dotazioni o loro noleggio o leasing, o acquisizione di servizi, ad esempio per spostamenti, missioni e formazione (non è ammessa la rendicontazione di autovetture per trasporto sociale);
5. attivazione diretta di interventi (ad esempio, attivazione di tirocini di inclusione sociale).

Gli interventi possono essere definiti e attuati mediante co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, 3° comma del Codice del terzo settore. L'attività di co-progettazione è possibile solo con gli Enti del terzo Settore che siano iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Per ciò che concerne le fasi del procedimento di co-progettazione si rinvia agli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore) e alle Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore di cui al D.M. 72/2021 (vedi Box 2).

5. Determinazione della spesa

Così come per l'intero Fondo Povertà, anche per la Quota Povertà Estrema si procede a rendicontazione con diverse modalità:

1. **attraverso UCS** (Unità di costo standard) in caso di impiego di personale alle dirette dipendenze dell'Amministrazione beneficiaria della Quota Fondo (e sempre che al proprio personale dipendente venga applicato il CCNL Enti Locali o il contratto del comparto sanità o il contratto UNEBA come previsto dalle note metodologiche già applicate dall'Autorità di gestione del PON Inclusione);
2. **attraverso "costi reali"** in tutti gli altri casi, compresi eventuali affidamenti ad enti strumentali (laddove non direttamente beneficiari della Quota Povertà estreme).

5.1 Il sistema UCS

In caso di calcolo con il sistema ad UCS, la valorizzazione di ciascuna voce dovrà essere definita moltiplicando il numero di ore di impiego effettivamente realizzate per il costo standard definito per ciascun livello contrattuale.

nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi".

⁸ <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-72-del-31032021.pdf>

Si ricorda che per il calcolo dell'UCS è stato previsto l'incremento, pari al 15%, del costo effettivo del personale impiegato, per la remunerazione di costi e spese indirette altrimenti non finanziabili.

Per l'identificazione del valore di ciascuna UCS è necessario fare riferimento al Decreto Direttoriale n. 406 del 01/08/2018 per Enti Locali, al Decreto direttoriale 2 Luglio 2020 n. 198 relativo alle Unità di Costo Standard per il personale con CCNL UNEBA e al Decreto direttoriale 17 settembre 2019, n. 319 che approva la "Nota metodologica che riporta le tabelle standard dei costi unitari - costi del personale - CCNL Comparto Sanità".

Per ulteriori indicazioni o aggiornamenti, si rimanda alle note e alle FAQ prodotte dall'amministrazione ai fini dell'Avviso 3/2016 del PON Inclusione.

Si ricorda, inoltre, che l'impiego di personale per il rafforzamento dei servizi attraverso formule di somministrazione di lavoro è da codificarsi come attività di cui al Punto 2 (affidamento a terzi), che va determinata a costi reali.

Per ciascuna voce di spesa, in caso di impiego di personale alle dirette dipendenze dell'amministrazione beneficiaria finanziato sulla quota fondo sarà necessario presentare la seguente documentazione:

Impiego di personale alle dirette dipendenze dell'Amministrazione beneficiaria della Quota Fondo (e sempre che al proprio personale dipendente venga applicato il CCNL Enti Locali, UNEBA, comparto Sanità):

- a) riepilogo complessivo delle risorse umane impegnate (utilizzando il prospetto definito per il PON Inclusione);
- b) timesheet per ogni singola risorsa umana impegnata nel progetto (utilizzando il prospetto definito per il PON Inclusione);
- c) ordini di servizio;
- d) CV del personale impiegato, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000, e copia del documento d'identità in corso di validità nel momento di attribuzione dell'incarico;
- e) copia dei contratti sottoscritti con il personale coinvolto;
- f) relazione attività delle risorse umane impiegate per il periodo di riferimento come da modello 7 del PON Inclusione e relazione singola degli operatori impiegati a valere sulla quota povertà estrema.

5.2 Spese determinabili a costi reali

1. Affidamenti e convenzioni con soggetti terzi o personale impiegato con altri CCNL

VOCI DI SPESA	GIUSTIFICATIVI
<p>Personale impiegato alle dirette dipendenze del beneficiario della Quota Fondo con l'adozione di altro CCNL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Riepilogo complessivo delle risorse umane impegnate (utilizzando il prospetto già definito per il PON Inclusione); • timesheet per ogni singola risorsa umana impegnata nel progetto (utilizzando il prospetto già definito per il PON Inclusione); • ordini di servizio; • CV del personale impiegato, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000, e copia del documento d'identità in corso di validità nel momento di attribuzione dell'incarico; • copia dei contratti sottoscritti con il personale coinvolto; • relazione attività delle risorse umane impiegate per il periodo; • buste paga quietanzate; • F24 (ritenute, contributi) quietanzati ovvero prospetto di dettaglio in caso di pagamenti multipli, ad esempio, nel caso di F24 cumulativi (Tabella di riconciliazione).
<p>Convenzioni, a titolo oneroso con enti/strutture attive sul territorio anche di natura pubblica quali ASL, CPIA, Istituzioni scolastiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Convenzione; • fattura o altro documento contabile; • relazione attività; • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.
<p>Esperti esterni/incarichi professionali: Partite IVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di selezione; • contratto di prestazione/Lettera d'incarico; • curriculum vitae; • documento d'identità in corso di validità; • timesheet (individuale) con descrizione dettagliata delle attività realizzate; • fattura; • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario; • F24 (ritenute, eventuali contributi) quietanzati ovvero prospetto di dettaglio in caso di pagamenti multipli ad esempio nel caso di F24 cumulativi (Tabella di riconciliazione).

<p>Affidamenti di servizi (ex Dlgs 50/2016 - Codice deicontratti)</p>	<p>a. <u>Documentazione prodotta dall'Ente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione: determine acontrarre corredate da tutta la documentazione di Gara (inviti/bandi e Capitolati); • atto di aggiudicazione definitiva/affidamento; • copia del contratto di servizio/fornitura sottoscritti; • eventuali integrazioni a contratti in corso e conseguenti atti finalizzati alrafforzamento QSFP. <p>b. <u>Documentazione prodotta dal fornitore:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SAL – Stati di avanzamento dei lavori/attività, secondo la tempistica e lemodalità contenute nel contratto di servizio, corredate dalla seguente documentazione: • Fattura o altro documento contabile equivalente • relazione/rendicontazione relativa alle attività svolte; • prodotti realizzati; • ove previsto (dagli accordi tra l'ente e il fornitore), timesheet delle singole risorseimpiegate nell'operazione in relazione alle giornate indicate in fase di offerta del servizio; • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.
<p>Rapporti collaborativi di co-progettazioni di servizi specifici (ex D. Lgs 117/ 2017 - Codice del terzo settore)</p>	<p>a. <u>Documentazione prodotta dall'Ente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione relativa alla procedura di co-progettazione: determine di avviodel procedimento corredate da tutta la documentazione (avvisi, modello di domanda, documento progettuale/progetto preliminare di massima, schema di convenzione); • atto di approvazione degli esiti della co-progettazione; • copia della convenzione sottoscritta; • eventuali integrazioni alle convenzioni in corso e conseguenti atti finalizzati alrafforzamento QSFP. <p>b. <u>Documentazione prodotta dal fornitore:</u> la rendicontazione delle spese deve tenereconto che le risorse riconosciute agli Enti di Terzo Settore sono riconducibili ai contributi,secondo la disciplina prevista dall'articolo 12 della legge 241/1990⁹. A ragione di ciò, la rendicontazione dovrà essere analitica e inerente alle attività svolte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stati di avanzamento delle attività, secondo la tempistica e le modalità contenute nella convenzione, corredate dalla seguente documentazione: • Spese di personale: <ul style="list-style-type: none"> a) Riepilogo complessivo delle risorse umane impegnate, compresi volontaristabili b) Timesheet per ogni risorsa umana impegnata c) Copia dei contratti di lavoro sottoscritti d) Relazione delle attività svolte dalle risorse umane impegnate

	<ul style="list-style-type: none"> e) Buste paga f) Attestazioni circa i versamenti erariali, previdenziali ed assistenziali versati • Incarichi – partite I.V.A. g) Contratto di prestazione/lettera di incarico h) Curriculum vitae i) Timesheet individuale con descrizione dettagliata delle attività realizzate j) Fattura o altro documento contabile equivalente quietanzato • Beni e servizi k) Contratti l) Fatture relazione/rendicontazione relativa alle attività svolte; • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.
--	---

2. Erogazione degli interventi attraverso voucher di servizio con accreditamento dei fornitori.

Voucher	<ul style="list-style-type: none"> • procedura di accreditamento; • albo/catalogo dei fornitori accreditati; • patti/convenzioni di accreditamento; • fattura o documento equivalente o richiestarimborso; • attestazione dell'attività svolta; • elenco dei destinatari dei voucher; • autodichiarazione dei destinatari dei voucher attestanti la fruizione del beneficio; • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.
---------	---

3. Acquisto diretto o noleggio o leasing di materiali e dotazioni

Acquisto di beni e/o servizi (ad es.: Acquisizione di attrezzature, programmi informatici, materiali, arredi, spese di viaggio, missioni, formazione, comunicazione o informazione), noleggio oleasing, affitto, ecc.	<ul style="list-style-type: none"> • documentazione attestante le procedure di acquisizione onoleggio; • ordine di acquisto/noleggio e contratto; • fattura/ricevuta; • eventuale prospetto di ripartizione della spesa tra i diversi progetti in corso (se applicabile); • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.
Beni ammortizzabili (iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili)	<ul style="list-style-type: none"> • libro cespiti ammortizzabili (se applicabile); • fattura/ricevuta per acquisto beni; • prospetto di calcolo della quota di ammortamento imputabile al progetto timbrato e firmato del Legale Rappresentante; • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.

4. Tirocini di inclusione (oltre agli eventuali documenti sopra citati):

Costi afferenti ai Tirocini di inclusione	<ul style="list-style-type: none">• convenzione di Tirocinio e progetto formativo;• registro presenze relativo al percorso di tirocinio timbrato e firmato dal beneficiario, dal Soggetto Promotore e dal Legale Rappresentante dell'Ambito;• documento d'identità in corso di validità del Tirocinante;• documentazione spese accessorie, RC, INAIL, viste mediche, corsi edispositivi di sicurezza, se poste a valere sulla QSFP;• ricevuta pagamento Indennità di Tirocinio quietanzata con timbro dell'istituto bancario.
---	---

6. Le procedure di rendicontazione

Le procedure di rendicontazione sono in capo all'Ente beneficiario (Ente capofila dell'Ambito Territoriale o Comune capoluogo di Città metropolitana) della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà; ogni documento di spesa (fatture, richieste rimborso o pagamento, etc) dovrà essere ad esso intestato ed indirizzato.

In caso di assegnazione indiretta di una parte della Quota a uno o più Comuni dell'Ambito (o a loro forme aggregate, quali ad esempio Consorzi Inter comunali) per lo svolgimento di specifiche attività, sarà in ogni caso l'Ente capofila a procedere alla rendicontazione.

In tal caso, sarà necessario allegare un Atto di delega allo svolgimento di specifiche attività, con l'identificazione della somma trasferita e delle attività da attuare.

L'Ente delegato predisporrà la rendicontazione con le medesime modalità descritte nelle presenti Linee guida, seppur presentate dall'Ente capofila. Ogni documento sarà intestato al Comune Delegato.

Le procedure di spesa riferite agli interventi finanziati a valere sul Fondo devono conformarsi alla normativa nazionale e UE, con particolare riguardo al divieto del doppio finanziamento, per il quale si richiede, su ciascun documento di spesa sopra descritto, l'indicazione delle informazioni relative alla fonte di finanziamento o, in alternativa, l'apposizione di un timbro di annullamento contenente le medesime informazioni: "Spesa a valere sulla Quota Povertà Estrema Anno 2021".

Per quanto riguarda le attività di comunicazione riguardanti la Quota Povertà Estrema, i loghi da utilizzare sono quelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del PON e del FSE.

I moduli da utilizzare per la rendicontazione del personale sono quelli previsti dal Manuale beneficiari del PON Inclusione e reperibili al [link](#).

7. Il sistema informativo della Quota Povertà Estrema

Per la gestione del Fondo povertà è stato predisposto un sistema informativo gestionale (piattaforma) – denominato MULTIFONDO - che ha l'obiettivo di avviare, in maniera informatizzata e sicura, le azioni relative all'impiego della Quota Povertà Estrema.

Il Ministero ha già provveduto a caricare nella piattaforma Multifondo l'anagrafica degli Ambiti ed il riparto delle risorse erogate nelle diverse annualità. L'obiettivo è mettere a disposizione delle Regioni e degli ATS uno strumento pratico e di facile utilizzo, in grado di ottimizzare e tracciare direttamente a sistema le informazioni. In particolare:

- le Regioni, per ogni annualità, potranno prendere visione della ripartizione predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Quota Povertà Estrema dei propri Ambiti, potranno approvare il riparto delle risorse proposto o aggiungere eventuali indicatori per richiedere una modifica delle quote di riparto tra i diversi Ambiti. Ogni operazione e/o variazione sarà validata a sistema dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Ciascun Ambito potrà accedere ad un prospetto, predisposto nell'apposita sezione dedicata, per l'inserimento delle informazioni relative alla programmazione.
- Una volta caricati i dati sintetici nella piattaforma sopra indicata, ai fini della rendicontazione ciascun Ambito potrà procedere con il caricamento della documentazione giustificativa.

Si fa presente che a sistema è possibile creare una dichiarazione di spesa (DdS) in cui andranno inseriti i vari giustificativi inerenti alla spesa. Le DdS, come per il Pon Inclusione, devono essere trimestrali. A tal proposito, si ricorda che può essere creata un'unica dichiarazione di spesa per l'intero trimestre, collegare i giustificativi inseriti a più obiettivi e, dunque, diverse voci di spesa ad obiettivi differenti.

In fase di caricamento dei documenti di rendicontazione su piattaforma, saranno predisposte distinte voci di spesa per:

1. Sperimentazione della integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia (al netto delle risorse riservate all'housing first da inserire al punto 6);
2. Prevenzione della condizione di senza dimora intervenendo nella fase di de-istituzionalizzazione delle persone a rischio di emarginazione (al netto delle risorse riservate all'Housing first da inserire al punto 6);
3. interventi di sostegno materiale, realizzati attraverso il rafforzamento dei servizi a bassa soglia quali la distribuzione di beni di prima necessità e di altri beni materiali nell'ambito di progetti di accompagnamento all'autonomia (al netto delle risorse riservate al pronto intervento sociale riferite al punto 5);
4. Misure di accompagnamento all'autonomia (al netto delle risorse riservate ai servizi di posta e residenza virtuale riferite al punto 7);
5. Pronto intervento sociale;
6. Housing first;
7. Servizi di posta e per la residenza virtuale.

Si precisa, inoltre, che il monitoraggio fisico sugli interventi realizzati con le risorse della Quota Povertà Estrema, con particolar riferimento ai LEPS sarà effettuato attraverso l'alimentazione di una specifica sezione del SIOSS, in via di definizione.

Attenzione:, ai fini del monitoraggio della programmazione effettuata dagli ambiti sugli obiettivi attraverso la piattaforma Multifondo, di chiedere l'intervento all'help-desk per sbloccare la programmazione e inserire le modifiche apportate sino a quando detto sblocco non sarà effettuabile direttamente dall'Ambito territoriale a seguito di modifica a sistema.

Ogni successiva modifica della fase di programmazione non inficia la rendicontazione già caricata a sistema.

Specifiche voci che compaiono sulla piattaforma Multifondo:

- **Stanziato** = importo erogato complessivamente per annualità
- **Rendicontato** = quanto complessivamente inviato al MLPS dagli ATS (somma degli importi contenuti nei campi relativi alle spese ammesse, in lavorazione e non ammesse)
- **Ammesso** = quanto è stato ammesso a valle delle Verifiche e Controlli
- **In lavorazione** = spesa inviata al MLPS ma non ancora verificata
- **Non Ammesso** = spesa rifiutata a valle delle Verifiche e Controlli
- **In Bozza** = spesa in bozza che deve essere ancora inviata al MLPS

BOX 1 – Generazione del CUP

La richiesta del Codice CUP di progetto dovrà avvenire sulla piattaforma <http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/>. Si dovrà procedere con l'opzione "Generazione libera CUP", non disponendo di una procedura semplificata per la Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà.

Per la compilazione obbligatoria dei campi si forniscono di seguito, in grassetto, le indicazioni da seguire:

Natura: **ACQUISTO O REALIZZAZIONE SERVIZI**

Tipologia: **ASSISTENZA**

Settore: **SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA**

Sottosettore: **ASSISTENZA SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA**

Categoria: **SERVIZI PER L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DEL SISTEMA ASSISTENZIALE**

Anno di decisione: **2021**

Progetto cumulativo: **NO**

Opera/infrastruttura interessata dal progetto: **INDICARE I RIFERIMENTI DELL'AMBITO SOCIALE DENOMINAZIONE, INDIRIZZO SEDE)**

Servizio: **SERVIZI E INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ESTREMA**

Localizzazioni: **INDICARE TUTTI I COMUNI COMPONENTI L'AMBITO SOCIALE**

Indirizzo/Area di riferimento: **INDICARE L'INDIRIZZO DELL'ENTE CAPOFILA**

Strumento di programmazione: **ALTRO**

Descrizione Strumento di programmazione: **QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ – ANNUALITÀ 2021**

Legge Obiettivo: **NO**

Compensi/contributi/sponsorizzazioni da privati: **NO**

Costo totale del progetto (in euro): **INSERIRE IL VALORE DELLA QUOTA FONDO DI PROPRIA PERTINENZA**

Tipologia copertura finanziari: **STATALE** – in caso di integrazione di risorse a cura della Regione, inserire la doppia voce **STATALE REGIONALE**

PROCEDERE CON LA GENERAZIONE DEL CUP.

ABBINAMENTO CUP E CIG

Per quanto riguarda l'abbinamento del CUP al Codice Identificativo di Gara (CIG) si dovrà procedere nel modo seguente:

- In via generale, collegare il CIG ad un solo CUP;
- In caso di gare pluriennali, si potrà collegare il CIG a più CUP annuali.

BOX 2 – Modalità di collaborazione pubblico-privato: la co-progettazione

Fasi del procedimento di co-progettazione definite dalle Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n. 117/2017, adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2021, n. 72.

FASE DEL PROCEDIMENTO	ATTIVITA'
<i>Avvio del procedimento di co-progettazione</i>	<ul style="list-style-type: none">✓ Atto di indirizzo (Delibera di Giunta Comunale) in cui si stabilisce il ricorso alla co-progettazione, specie a seguito dell'attività di co-programmazione✓ Determina di approvazione delle bozze degli atti della procedura e nomina del responsabile del procedimento, anche su iniziativa degli enti del terzo settore
<i>Pubblicazione dell'avviso di interesse</i>	<ul style="list-style-type: none">✓ Pubblicazione di un avviso di interesse, contenente il progetto di massima, il relativo quadro economico e le risorse messe a disposizione dalla PA, i criteri e le modalità per l'individuazione del progetto o dei progetti definitivi, lo schema di convenzione, eventuale valutazione di impatto sociale
<i>Selezione del soggetto o dei soggetti partner</i>	<ul style="list-style-type: none">✓ Nomina della Commissione e Valutazione delle domande di partecipazione delle proposte progettuali✓ A seguito della valutazione, possono essere ammessi al tavolo di co-progettazione un solo ente o più enti del terzo settore (in questo caso l'attività di co-progettazione potrà essere volta alla individuazione di una proposta unitaria, che integri le proposte progettuali presentate dai singoli enti).
<i>Svolgimento dei tavoli di co-progettazione</i>	<ul style="list-style-type: none">✓ Definizione congiunta del progetto, sulla base delle proposte progettuali presentate dall'ente o degli enti del terzo settore e del progetto di massima della Pa
<i>Stipula della convenzione</i>	<ul style="list-style-type: none">✓ Definizione delle attività, dei ruoli, delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, dei relativi costi e della compartecipazione di ciascuno